



Provincia di Brescia

Assessorato Caccia e Pesca

REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI

“APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 19\04\1999 N. 30
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 27\07\2001 N. 36”

ART. 1 - Istituzione dell'Albo provinciale

1. E' istituito, presso l'Assessorato caccia e pesca, l'Albo provinciale degli operatori addetti al recupero di ungulati feriti.
2. Il recupero non è un'azione di caccia, ma un servizio di tutela, svolto da conduttori all'uopo abilitati ed autorizzati.
3. D'intesa con i Comitati di gestione dei Comprensori Alpini, con l'Istituto zooprofilattico e con l'A.S.L., è istituito il registro degli animali rinvenuti morti o feriti. La responsabilità del registro è affidata ad un capo settore del Corpo di vigilanza ittico venatoria e ambientale della Provincia di Brescia.

ART. 2 - Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è concessa ai conduttori che ne facciano richiesta, previo superamento di un esame di idoneità.

ART. 3 - Abilitazione

1. L'abilitazione è concessa a coloro che abbiano superato l'esame, teorico e pratico, davanti ad apposita Commissione, così composta:
 - funzionario della Provincia, che la presiede;
 - un esperto tecnico-faunistico di nomina provinciale;
 - un esperto di cani da traccia designato dal Gruppo cinofilo bresciano – delegazione Enci;
 - un esperto di cani da traccia designato dal “Gruppo bresciano recuperatori cani da traccia.
2. Funge da segretario un dipendente dell'Assessorato provinciale alla caccia. La durata in carica della commissione corrisponde a quella effettiva del Consiglio provinciale.
3. In caso di esito negativo, l'esame teorico può essere ripetuto una sola volta e quello pratico non più di due volte nel biennio.

ART. 4 - Uso dei cani da traccia

1. Il recupero degli ungulati feriti è ammesso esclusivamente con l'ausilio del cane da traccia, preferibilmente delle seguenti razze: segugio da montagna bavarese e segugio di Hannover.
2. Possono essere utilizzati anche cani delle seguenti razze: bassotto tedesco e dachshund.
3. L'uso del cane da traccia è ammesso unicamente per il recupero di ungulati feriti.
I cani utilizzabili per le operazioni di recupero degli ungulati feriti devono essere iscritti al Libro Origini Italiane (L.O.I.), tatuati ed abilitati attraverso prove specifiche di lavoro, nazionali riconosciute Enci, nelle quali il cane deve ottenere almeno la qualifica di molto buono, oppure organizzate dall'Assessorato caccia e pesca in collaborazione con il "Gruppo bresciano recuperatori cani da traccia.
5. Per le razze "bavarese" ed "Hannover" l'abilitazione si intende quadriennale e biennale per le altre razze.
6. I cani impiegati nelle operazioni di recupero devono essere in numero proporzionale ai capi di ungulati previsti dal piano di abbattimento (1:100 o frazione), con una presenza operativa di almeno un soggetto per ogni Comprensorio alpino e per ogni zona di caccia al cinghiale istituita sul territorio provinciale.

ART. 5 - Autorizzazione provinciale

1. L'Assessore provinciale delegato alla materia, su proposta del dirigente del servizio, autorizza gli operatori iscritti all'albo agli interventi di recupero degli ungulati con l'ausilio del cane da traccia quando ne sia stata indicata la necessità da parte del Comitato di gestione del Comprensorio alpino o dai responsabili di squadra per la caccia al cinghiale oppure dal Servizio di Vigilanza ittica venatoria e ambientale della Provincia.
2. L'autorizzazione riporta i seguenti dati:
 - generalità, indirizzo, data di abilitazione del conduttore e fotografia formato tessera;
 - nome, razza, colore, numero di tatuaggio e del L.O.I., la data di abilitazione e la fotografia formato tessera dei cani utilizzati.

ART. 6 - Collaboratori

1. Per le operazioni di recupero, il conduttore può avvalersi fino ad un massimo di cinque collaboratori, purché soggetti abilitati:
 - quali accompagnatori alla caccia agli ungulati
 - quali cacciatori esperti per la caccia al cinghiale."
 - quali iscritti all'albo provinciale di cui all'art. 1

ART. 7 - Modalità del recupero

1. Le operazioni di recupero si svolgono sull'intero territorio provinciale e durante tutti i giorni dell'anno e, ove necessario, anche nelle zone soggette a vincolo venatorio.
2. Alle operazioni partecipa almeno un agente provinciale, con funzioni di supporto e di controllo quando l'azione si svolge in tempi o in zone di divieto di caccia, fermo restando, in ogni caso, che la responsabilità delle operazioni ricade sul conduttore autorizzato.
3. Durante le operazioni di recupero è consentito l'uso di apparecchi ricetrasmittenti, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative che disciplinano la materia.

ART. 8 - Allenamento dei cani da traccia

1. I cani abilitati che abbiano superato la prova di lavoro possono essere allenati durante tutto l'anno da conduttori abilitati ed iscritti all'Albo provinciale.

ART. 9 - Corsi di preparazione

1. Ai fini della preparazione degli aspiranti conduttori dei cani da traccia, l'Assessorato provinciale organizza, tramite la scuola di gestione faunistica provinciale "Alpe Rosello", corsi appositi o in contestualità con i corsi di accompagnatori per la caccia agli ungulati o per aspiranti cacciatori al cinghiale

ART. 10 - Norme transitorie

1. I conduttori già operanti in territorio bresciano, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, possono chiedere di essere ammessi all'Albo provinciale delle persone autorizzate al recupero degli ungulati feriti.

ART. 11 - Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, con particolare riferimento alle disposizioni che disciplinano il prelievo venatorio nella zona faunistica delle Alpi.